



COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
Via Baccelli n° 1 – 09098 Terralba
Tel. 0783/85301 – Fax 0783/83341
servizi.sociali@comune.terralba.or.it
P.IVA 00063150957

SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Capitolato speciale

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio NIDO D'INFANZIA e comprende, a totale carico della ditta aggiudicataria, le seguenti prestazioni:

- a. il servizio educativo e di accudimento;
- b. la cura e l'igiene personale del bambino;
- c. l'acquisto degli alimenti, la preparazione, distribuzione e assistenza nella somministrazione dei pasti ai bambini iscritti al nido, nel rispetto delle tabelle dietetiche predisposte ai sensi della normativa vigente;
- d. l'acquisto dei prodotti e attrezzi per la pulizia e igiene, nonché il servizio di pulizia e igiene di tutti i locali della struttura e delle attrezzature ludiche e di cucina e lavanderia;
- e. la fornitura di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
- f. la fornitura di materiale di cancelleria e di piccola attrezzatura ludico-didattica.

ART. 2 – SCOPO E DESTINATARI

Scopo del nido d'infanzia è quello di assicurare, mediante personale professionalmente qualificato, un servizio educativo che concorra, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini di età compresa fra 3 (tre) e (36) trentasei mesi, nonché sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative.

Il nido si propone di:

- favorire l'equilibrato sviluppo dei bambini;
- offrire contesti di cura ed educazione per accompagnare i bambini nel percorso di crescita verso l'autonomia;
- sviluppare relazioni significative tra bambini e adulti;
- proporre un'esperienza educativa complementare all'esperienza delle relazioni familiari;
- accompagnare e sostenere gli adulti di riferimento nel loro percorso educativo;
- promuovere la continuità con la scuola dell'infanzia e con gli altri servizi educativi.

Il servizio è destinato ai bambini residenti nel Comune di Terralba, con possibilità, in presenza di disponibilità di posti, di accogliere anche bambini residenti nei paesi del circondario, fermo restando il diritto di priorità all'ammissione dei bambini residenti nel territorio comunale.

Tenuto conto dell'andamento delle iscrizioni negli ultimi anni, si ipotizza una frequenza media di 31 bambini. La struttura è, comunque, autorizzata ad ospitare complessivamente n° 56 bambini.

ART. 3 - CARATTERE DI PUBBLICO INTERESSE

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio - eccettuati i casi motivati di forza maggiore, da dimostrare a cura della ditta affidataria - l'ente appaltante provvederà a far eseguire ad altri le prestazioni dovute, con costo a totale carico della ditta inadempiente, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria e l'applicazione delle previste penalità.

ART. 4 - LUOGO DEL SERVIZIO

Il servizio Nido d'Infanzia si svolgerà nell'apposita struttura comunale, ubicata in Viale Sardegna n. 179. In presenza di esigenze sopravvenute, potrà essere individuato, in alternativa o in aggiunta a tale struttura, altro idoneo edificio comunale.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie verranno consegnati alla ditta affidataria nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività oggetto dell'appalto.

Sarà onere della ditta organizzare gli spazi, arredi, giochi e attrezzature alle esigenze dei bambini accolti nella struttura, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n° 23/2005, regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/2005, deliberazione di G.R. n° 62/24 del 14.11.2008 e successive modifiche e integrazioni.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli arredi, giochi e attrezzature, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal corretto uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali

ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro il termine fissato nel verbale. Trascorso inutilmente tale termine l'amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO E ORARIO DEL SERVIZIO

Un anno educativo, pari a mesi 10 (dieci), con decorrenza dal mese di settembre/ottobre 2018 al mese di giugno/luglio 2019.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare - a suo insindacabile giudizio e senza che la ditta possa vantare alcun diritto o rivalsa - il servizio alla medesima ditta per un altro anno educativo (pari a mesi 10), agli stessi patti e condizioni.

A norma dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza contrattuale. Considerata l'essenzialità del servizio, a norma dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Ente si riserva di anticipare, in via d'urgenza, l'esecuzione del contratto.

Il Nido d'Infanzia sarà aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Resterà chiuso i giorni festivi e il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della città.

Il servizio prevede due differenti moduli, ciò al fine di consentire alle famiglie la scelta di quello più confacente alle proprie esigenze.

In particolare, l'articolazione dei moduli è la seguente:

Tipologia servizio	MODULO A	MODULO B
Orario servizio	dalle 8,00 alle 13,00 3 gg. a settimana	dalle 8,00 alle 13,00 5 gg. a settimana

In presenza di un numero adeguato di richieste (almeno 10) l'orario dei due moduli potrà essere ampliato ed esteso nella fascia pomeridiana, ma il costo della retta per le ore di servizio aggiuntivo sarà a totale carico delle famiglie richiedenti.

Il costo della retta per le ore di servizio supplementare verrà calcolato in misura proporzionale al costo della retta ordinaria, al netto del ribasso di gara.

L'operatore economico sarà tenuto a garantire il servizio supplementare in presenza di un numero di richieste (almeno 10) sufficienti a garantire la copertura dei costi aggiuntivi.

Il servizio supplementare è riservato ai soli minori già iscritti al nido e frequentanti uno dei due moduli suindicati.

ART. 6 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto per un anno educativo ammonta a €. 115.951,38 (al netto dell'IVA), oltre €. 400,00 non soggetti a ribasso per oneri sicurezza rischi da interferenza (al netto dell'IVA).

L'importo globale presunto dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, comprensivo anche dell'eventuale affidamento per un altro anno educativo nonché per la proroga tecnica fino a 6 mesi, ammonta a euro 301.473,58, oltre IVA ai sensi di legge e oneri sicurezza rischi da interferenza.

Il Comune verserà all'operatore economico una retta mensile per ciascun bambino iscritto al nido. Tale retta sarà quella risultante dal ribasso di gara, distinta per tipologia di servizio scelto dalla famiglia.

Il costo dell'eventuale servizio aggiuntivo, anticipato dal Comune, sarà interamente a carico delle famiglie richiedenti.

L'importo presunto dell'appalto ha carattere meramente indicativo e potrà essere maggiore o minore (anche in maniera significativa), in rapporto al numero di bambini iscritti e alla tipologia di servizio prescelto dalle famiglie.

ART. 7 - IMPORTO RETTA A BASE DI GARA

L'importo della retta del servizio a base di gara è il seguente:

Tipologia servizio	MODULO A	MODULO B
Orario servizio	dalle 8,00 alle 13,00 3 gg. a settimana	dalle 8,00 alle 13,00 5 gg. a settimana
Costo della retta a base di gara	€ 268,74 + IVA	€ 424,18 + IVA

ART. 8 - CORRISPETTIVO E RIDUZIONE RETTE

Alla ditta appaltatrice verrà corrisposta una retta mensile per ciascun bambino iscritto e frequentante il nido, differenziata in base al modulo prescelto dalla famiglia, come specificato nei precedenti articoli 5 e 7. Tale retta sarà quella risultante dal ribasso offerto sul prezzo a base di gara.

Nella prima settimana, finalizzata all'inserimento del minore, verrà corrisposto all'operatore economico un importo commisurato al numero di ore di permanenza al nido del bambino. L'importo orario giornaliero verrà calcolato in misura proporzionale all'importo della retta mensile al netto del ribasso.

Il canone mensile da corrispondere alla ditta verrà ridotto:

- del **30%** nell'ipotesi in cui il bambino, pur rimanendo iscritto al nido, si assenti dal servizio per almeno 30 giorni consecutivi;
- del **15%** nell'ipotesi in cui il bambino, pur rimanendo iscritto al nido, si assenti dal servizio per almeno 15 giorni consecutivi.

La ditta non avrà diritto ad alcun corrispettivo nel caso in cui la famiglia rinunci al servizio, da comunicare alla ditta con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

L'inserimento nel nido d'infanzia di minori con handicap potrà comportare un aumento del canone mensile, da concordare con la ditta avendo riguardo al rapporto educatore-bambino, al costo orario dell'educatore, ai bisogni del bambino e ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai fini di tale valutazione.

Con il canone corrisposto l'appaltatore s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi e non ha, quindi, diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate da liquidare entro giorni 30 dalla presentazione della fattura elettronica, da emettere dopo la maturazione del mese contrattuale e previa verifica della regolarità del servizio effettuato e acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, "in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario (...), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, (.....). Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante (.....) di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.

Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e la ditta non può vantare il pagamento del suo credito in alcun modo.

L'appaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi e non ha alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Nell'ipotesi di ritardato pagamento non dipendente da causa dell'appaltatore, quest'ultimo non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature di cui sopra, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, ad eccezione della manutenzione ordinaria e piccola manutenzione che sarà a carico della ditta affidataria;
- la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni – di proprietà comunale - ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, frigoriferi), in caso di guasto non riparabile, e dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadi, carrelli inox, etc.), se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili al concessionario;
- i consumi per riscaldamento, gas di cucina, fornitura d'acqua potabile, energia elettrica;
- la disinfezione e derattizzazione delle aree esterne.

I lavori di manutenzione a cura o a carico del Comune dovranno essere effettuati al di fuori dell'orario di funzionamento della struttura o nei periodi di chiusura della medesima.

ART. 10 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico della ditta affidataria:

- il costo del personale per il regolare espletamento del servizio come specificato all'art. 1;
- il costo dell'utenza telefonica;
- il costo dei generi alimentari; materiale didattico, compreso quello specifico per portatori di handicap; cancelleria e materiali d'ufficio; materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso; materiali igienici e di pulizia locali; stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all'occorrenza; biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, biancheria da letto, etc.) in caso di necessità; vestiario per il personale; materiale ed attrezzature per il servizio di lavanderia e stireria;
- costi per manutenzione ordinaria (compreso sfalcio erba e pulizia cortile e spazi esterni) piccola manutenzione, secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c., del fabbricato, dei beni mobili e degli impianti;
- ogni altra spesa necessaria e funzionale alla regolare attuazione del servizio.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Costituiscono obblighi dell'aggiudicatario:

- gestire il servizio con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, nonché della disciplina nazionale e regionale vigente in materia;
- gestire il servizio in conformità alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria;
- stipulare adeguata polizza infortuni per i bambini iscritti al nido e polizza RCT per danni a persone o cose derivanti dalla gestione del servizio;
- segnalare per iscritto all'ufficio “Gestione Patrimonio” eventuali carenze strutturali sopravvenute e/o insidie all'interno dell'edificio che possano costituire pericolo per i bambini o per chi frequenta la struttura. Nei casi di indifferibile urgenza la segnalazione dovrà essere effettuata per vie brevi;
- curare la manutenzione ordinaria (compreso sfalcio erba e pulizia cortile e spazi esterni) e la piccola manutenzione, secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c., del fabbricato, dei beni mobili e degli impianti. La manutenzione ordinaria, se effettuata dalla ditta affidataria rivolgendosi ad altra impresa, dovrà avvenire al di fuori degli orari di apertura e funzionamento della struttura;

- garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale della ditta e le famiglie dei minori;
- assicurare la riservatezza delle informazioni relative ai bambini che frequentano il nido e ai loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- osservare le direttive impartite, collaborare e confrontarsi costantemente con il servizio sociale comunale;
- favorire, stimolare e agevolare la partecipazione e collaborazione dei genitori alla vita del nido, anche attraverso l'organizzazione di incontri di formazione/informazione condotti da esperti;
- predisporre il piano di formazione annuale del proprio personale;
- curare i rapporti con le altre istituzioni educative e sanitarie;
- presentare trimestralmente rendiconto sull'andamento del servizio, avendo cura di specificare: l'andamento della frequenza dei bambini, con eventuali osservazioni e/o segnalazioni; le attività svolte, da documentare debitamente; segnalazioni e proposte;
- assicurare un utilizzo razionale e corretto delle risorse, attraverso una organizzazione efficiente, in particolare per quanto riguarda gli ambienti, le attrezzature, materiali, i tempi di funzionamento dei servizi e di lavoro del personale.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Il Comune, per il tramite dell'ufficio competente, ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive per l'omogeneità delle attività educative e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari.

L'appaltatore è tenuto, inoltre:

1. a presentare, a fine gestione, una relazione annuale contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione;
2. ad assicurare, attraverso riunioni di équipe, la programmazione tra gli educatori e garantire che gli stessi predispongano delle schede di osservazione individuali per ogni bambino e una programmazione di gruppo. Le schede e le relazioni di verifica e di programmazione delle attività stilate da ogni singolo educatore dovranno essere consegnate al coordinatore del servizio a cadenza mensile. Questi avrà cura di trasmetterle all'ufficio servizi sociali del Comune corredate da una relazione dettagliata, da cui risultino i servizi prestati, gli inconvenienti, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati;
3. a compilare e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere dei bambini che frequentano il nido, distinti per sezione e tipologia di servizio;
4. a compilare e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli operatori impiegati nel servizio;
5. ad allegare alla fattura le schede e le relazioni di cui al punto 2), nonché le ricevute dei versamenti effettuati dai genitori e, ad ogni richiesta, i documenti contabili per la verifica della regolarità della gestione, il rispetto del tariffario, la copia quietanzata delle buste paga per l'attestazione del ricevimento del compenso.

ART. 13 - AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

L'ammissione dei bambini viene effettuata dal servizio sociale comunale competente sulla base di apposita graduatoria, salvo che le richieste d'iscrizione siano inferiori ai posti disponibili.

Non può essere precluso l'accesso ad alcun bambino; in presenza di bambini disabili l'aggiudicatario e l'amministrazione comunale predispongono congiuntamente il piano di inserimento del bambino e concordano gli eventuali costi aggiuntivi.

Nel caso di sostituzione di un bambino l'Amministrazione comunale provvede alla sostituzione sino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti. Qualora la stessa venga esaurita e rimangano posti disponibili possono essere accolti altri bambini sino al completamento dei posti convenzionati.

Queste nuove iscrizioni devono comunque avvenire attraverso i competenti uffici comunali.

ART. 14 - PERSONALE

Il funzionamento del nido è assicurato da personale educativo e personale addetto ai servizi generali, con costi a totale carico della ditta aggiudicataria. L'organico dovrà essere per numero, mansioni, livello e orario di

lavoro quello proposto dalla ditta in sede d'offerta. In ogni caso il personale dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, qualificato e numericamente sufficiente, secondo quanto stabilito dal presente capitolato e conformemente alla normativa nazionale e regionale in materia.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n° 62/24 del 14.11.2008 e successive modifiche e integrazioni, al nido d'infanzia dovrà essere assegnato personale educativo in modo da assicurare i seguenti rapporti minimi:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Il personale educativo (Coordinatore ed Educatori) dovrà essere in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 7 della delibera di giunta regionale n° 62/24 del 14/11/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rapporti educatore bambino devono essere sempre garantiti, qualora si proceda alla sostituzione del personale assente.

In presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'azienda sanitaria locale e si applicherà quanto stabilito dalla suddetta deliberazione regionale.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi e l'appaltatore dovrà ottemperarvi senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.

Il Coordinatore

Il coordinatore potrà essere individuato anche tra il personale educativo e dovrà possedere nel ruolo specifico di coordinatore di nidi d'infanzia, **un'esperienza professionale minima di 24 mesi.**

Il coordinatore sarà referente per i percorsi educativi proposti al nido d'infanzia, costituendo una figura di sostegno tecnico. Potrà essere individuato tra il personale educativo. Sarà tenuto a:

- garantire la realizzazione del progetto educativo proposto dalla ditta;
- programmare le riunioni di equipe degli educatori e il loro aggiornamento;
- comunicare al servizio sociale comunale i giorni e gli orari precisi di presenza degli educatori e la composizione delle sezioni;
- presentare ai genitori, prima dall'avvio del servizio, il programma delle attività e l'organizzazione interna del nido in collaborazione con il servizio sociale comunale;
- coordinare le attività del nido;
- predisporre con il servizio sociale comunale il progetto educativo individualizzato per i minori seguiti dal servizio sociale;
- visionare il personale affinché lo stesso rispetti le linee guida previste dal capitolato;
- predisporre una propria relazione dettagliata mensile di valutazione e verifica globale del servizio svolto;
- curare la fase di accoglienza dei genitori e la "fase di inserimento" del bambino;
- organizzare almeno tre incontri informativi sul servizio rivolti ai genitori: un incontro di "presentazione del servizio", all'inizio delle attività; un incontro di "valutazione e confronto" nel mese di gennaio; un incontro di "verifica finale" nel mese di giugno;
- coordinare la programmazione educativa del nido, tenuto conto delle indicazioni espresse dagli educatori e controllarne l'attuazione;
- promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido;
- coordinare l'attività del nido con quella dei competenti servizi della ASL, ai fini della migliore integrazione dei bambini in situazioni di difficoltà e per la più ampia attività di prevenzione della salute dei minori.

Educatori

Gli educatori dovranno essere in possesso di uno dei titoli di cui alla deliberazione di giunta regionale n° 62/24 del 14.11.2008 e successive modifiche e integrazioni.

Almeno n° 3 educatori dovranno essere in possesso di un'esperienza professionale nel settore specifico dei nidi d'infanzia non inferiore a 12 mesi.

Il personale educativo concorre ai processi formativi del bambino nella prima infanzia.

Le attività dovranno essere esplicitate attraverso la programmazione e la realizzazione di attività educative, nell'ambito di una verifica permanente degli obiettivi e dei risultati, assicurando ai bambini cure adeguate, nel rispetto dei bisogni e dei ritmi psico-biologici. Dovranno quindi essere strutturate e adeguate per ogni singolo gruppo.

Sarà cura dell'educatore, in collaborazione con il coordinatore del nido e con i genitori, predisporre una scheda d'ingresso del minore e una "valutazione in itinere" dalla quale dovrà emergere il grado di partecipazione di ogni minore, il coinvolgimento, gli apprendimenti acquisiti, le difficoltà incontrate dal bambino e una valutazione finale.

Le schede dovranno essere stilate con cadenza mensile e consegnate al coordinatore del nido, il quale avrà cura di verificarle e trasmetterle al referente del Comune.

L'educatore di riferimento dovrà relazionarsi con i genitori dei bambini del proprio gruppo e seguire le direttive del coordinatore e del servizio sociale.

Ogni variazione significativa di personale e organizzazione di gruppi di bambini dovrà essere comunicata al referente del Comune e autorizzata dallo stesso.

Le competenze specifiche richieste agli educatori sono:

- mediare per il bambino il passaggio tra la famiglia e il nido, curando con attenzione la fase di inserimento attraverso una puntuale osservazione dei processi di adattamento del minore alla vita sociale del nido;
- accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita individuale e di socializzazione con il gruppo;
- consolidare nel bambino il senso della propria identità ed espressione del sé attraverso giochi e attività sempre più complesse;
- favorire una progressiva autonomia del bambino;
- contribuire attivamente e collegialmente alla programmazione delle linee fondamentali delle attività e degli interventi realizzati al nido;
- rispettare scrupolosamente il segreto professionale e la riservatezza;
- partecipare ai corsi e/o convegni di formazione promossi dalla Ditta;
- predisporre mensilmente una relazione dettagliata sull'intervento svolto e una valutazione globale sulla situazione del gruppo assegnato, nonché le schede individuali per ogni minore;
- è vietato agli educatori effettuare interventi in contrasto a quanto programmato col coordinatore ed in équipe;
- nel caso in cui nel gruppo di minori di riferimento vi sia la presenza di un minore segnalato dai servizi sociali, sarà cura dell'educatore predisporre una relazione individuale sul minore e riferire al servizio sociale ogni informazione attinente il minore e la sua famiglia.

Sarà compito degli educatori informare i genitori di ogni aspetto riguardante il loro figlio.

Gli educatori saranno ritenuti direttamente responsabili in caso di pregiudizio all'incolumità fisica dei bambini loro affidati, a causa di negligenza nello svolgimento del servizio; dovranno, pertanto, intervenire tempestivamente in caso di malore del bambino avvertendo immediatamente e senza indugio il medico pediatra o il medico del minore e contemporaneamente i genitori.

Potrà essere utilizzato personale volontario, purché svolga la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali citati.

Cuoco e addetti ai servizi generali

La ditta dovrà garantire la presenza nel nido del seguente personale:

- almeno n° 1 cuoco in possesso del titolo specifico e con esperienza professionale **non inferiore a 12 mesi;**
- almeno n° 1 addetto ai servizi generali, con compiti di assistenza in cucina, pulizia degli ambienti, funzioni di lavanderia e guardaroba.

Il personale addetto ai servizi generali dovrà curare l'igiene dei locali, l'ordine e la pulizia delle attrezzature e dei giochi, gli spazi interni ed esterni del nido, il lavaggio e la stiratura del corredo (bavaglino, lenzuola, ecc...). Detto personale affianca l'educatore in alcuni momenti di relazione con i bambini (in particolare nel

momento del pranzo, del risveglio e della merenda). Partecipa agli incontri di collegio degli operatori e ai momenti di formazione.

Il cuoco dovrà occuparsi della preparazione dei pasti, secondo le tabelle dietetiche predisposte conformemente alla normativa vigente e dovrà provvedere a preparare pietanze specifiche per bambini che soffrono di particolari allergie alimentari (previa acquisizione della documentazione del medico pediatra). Sarà suo compito affiggere ogni giorno, all'ingresso del nido, il menù preparato affinché i genitori ne possano prendere visione. Il cuoco è responsabile degli alimenti preparati, della loro conservazione, dell'igiene della cucina e di tutte le attrezzature e degli utensili ivi contenuti.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare entro il termine fissato dalla stazione appaltante la documentazione comprovante l'esperienza maturata dal proprio personale e autocertificata in sede di gara.

In caso di Consorzi o raggruppamenti la dotazione organica dovrà essere garantita dall'impresa/e indicata/e come esecutrice/i del servizio.

ART. 15 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

La ditta assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (in particolare, il rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto di affidamento del servizio, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili in provincia di Oristano.

Qualsiasi inosservanza in dette materie da parte dell'impresa potrà essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell'impresa stessa.

In caso di accertamento diretto o di segnalazione da parte dell'ispettorato del lavoro o da parte dell'INPS e dell'INAIL di violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali, dovrà essere quantificato l'importo delle somme non pagate. In questo caso il Comune è autorizzato a sospendere i pagamenti a favore dell'impresa per un importo pari alle somme non pagate. Nessun danno potrà essere vantato dalla ditta aggiudicataria in caso di somme non pagate per i motivi suddetti.

ART. 16 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

La sostituzione non temporanea degli educatori titolari dovrà avvenire con operatori in possesso del titolo di studio richiesto ed esperienza professionale analoga a quella del personale sostituito.

La ditta dovrà comunicare preventivamente il nominativo dei suddetti operatori e il relativo curriculum al servizio sociale comunale che darà il proprio assenso.

ART. 17 - SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero del personale addetto, la ditta deve porre in atto tutte le misure necessarie ed idonee affinché venga garantito comunque il servizio essenziale.

In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale provvederà d'ufficio all'esecuzione del servizio addebitando alla ditta affidataria l'eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello contrattualmente pattuito. Lo sciopero del personale dipendente della ditta deve essere comunicato all'amministrazione comunale almeno 48 (quarantotto) ore prima della data di inizio. La tardiva o mancata comunicazione potrà comportare l'applicazione di una penale compresa tra 150,00 e 300,00 euro.

ART. 18 - MENSA

L'aggiudicatario dovrà provvedere a tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento del servizio mensa e individuare il soggetto responsabile di tale servizio, incaricato anche dell'attività di verifica della corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato, della pulizia della cucina, stoviglie e delle attrezzature annesse.

Il personale dovrà essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene, da indossare durante le ore di servizio. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione e distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia.

L'approvvigionamento degli alimenti è a totale carico dell'appaltatore. Le derrate alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate. Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

L'appaltatore ha il dovere di attenersi scrupolosamente alla normativa di cui al D. Lgs. 155/97 e successive modifiche e integrazioni e ad effettuare il servizio di autocontrollo concernente l'igiene dei prodotti alimentari. Deve, quindi, individuare ogni fase della produzione e somministrazione dei pasti che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP.

Pertanto l'appaltatore deve adottare le misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando e individuando i punti critici e mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema.

I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione dell'autorità sanitaria incaricata dell'effettuazione dei controlli ufficiali. L'autocontrollo deve essere scrupolosamente eseguito anche nei locali mensa, locali ad essi annessi e servizi igienici.

L'appaltatore deve sottoscrivere un proprio regolamento di norme igieniche e impegnarsi a farle rispettare al proprio personale addetto.

E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Tutti i cibi somministrati, quindi, dovranno essere preparati in giornata. L'eventuale conservazione delle derrate alimentari deve essere effettuata in conformità alle leggi vigenti in materia.

I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche. L'appaltatore è tenuto a conferire agli organi preposti alla raccolta tutti gli oli e grassi animali e vegetali residui di cottura. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc.

I sacchetti necessari per la raccolta differenziata sono a carico dell'appaltatore. L'appaltatore deve rispettare le prescrizioni in materia di raccolta differenziata previste nel regolamento comunale per il conferimento dei rifiuti.

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare a ottenere standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale. La cottura di tutti i cibi, compresi quelli per le diete speciali, deve essere effettuata solo in pentole in acciaio inox o in vetro pirex. Non possono essere utilizzate pentole in alluminio.

La dieta proposta giornalmente deve corrispondere a quella predisposta dal competente servizio sanitario.

Nella tabella dietetica approvata dal servizio sanitario sono indicate le quantità da somministrare e nello specifico tutti i pesi degli ingredienti previsti per la realizzazione di ogni singola porzione. Tali pesi si intendono al netto degli scarti di lavorazione. L'appaltatore è tenuto ad esporre il menù nel locale di preparazione dei pasti.

L'appaltatore si impegna:

- a preparare diete speciali, in aderenza al menù settimanale, per comprovate situazioni patologiche, richieste dall'utenza mediante presentazione di certificato medico;
- a preparare diete "in bianco" per situazioni patologiche emerse nella giornata.

ART. 19 - PULIZIA E IGIENE

Il servizio deve essere articolato in:

- a) pulizia-sanificazione quotidiana, da effettuarsi una o più volte al giorno;

b) pulizia-sanificazione periodica che si aggiunge a quella quotidiana.

Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura, nonché le aree esterne adibite ad asilo.

Le pulizie di cui ai punti a) e b), devono comprendere: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, atri, pavimenti, maniglie, infissi interni ed esterni, tapparelle, cassonetti, servizi igienici, mobili, arredi, suppellettili, giochi e attrezzature ludiche. Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo.

L'aggiudicatario dovrà fornire:

- attrezzature, detersivi, disinfettanti, e in generale tutto il materiale necessario a garantire la pulizia e l'igiene di tutti gli ambienti della struttura compresi: lavanderia, ufficio, dispense e ripostigli. I prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità);
- materiale per l'igiene personale: guanti monouso, sapone neutro per bagno, cotone idrofilo, etc.;
- materiale per infermeria e pronto soccorso, prescritto dal responsabile sanitario della struttura (termometro, disinfettante, etc.).

ART. 20 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA

L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio di lavanderia e guardaroba, che comprende il lavaggio della biancheria zona riposo, biancheria bagno, biancheria mensa, biancheria sezione. L'eventuale acquisto di ulteriore biancheria e piccola attrezzatura, è a carico della ditta aggiudicataria.

I prodotti per il lavaggio della biancheria (detersivo, ammorbidente, etc.) sono a totale carico della ditta.

ART. 21 - RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose a causa della gestione del servizio affidato in appalto, esonerando pertanto il Comune di Terralba da qualsiasi responsabilità connessa.

Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate.

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare, con spese a proprio carico, una idonea polizza assicurativa (RCT) a copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio oggetto d'appalto, incluso il rischio da intossicazione alimentare e/o avvelenamento. Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore a € 1.500.000,00 e la durata non inferiore a quella complessiva del contratto d'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire i danni causati dalle imprese mandanti.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare una polizza infortuni a favore dei bambini accolti nel nido d'infanzia, sino alla concorrenza di massimali non inferiori a 50.000,00 per i casi di morte e invalidità temporanea o permanente.

Copia dei documenti di polizza dovranno essere consegnati al Comune all'atto della stipula del contratto.

L'esistenza di tali polizze non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo la funzione di ulteriore garanzia.

Per i danni ai beni concessi in uso gratuito, l'appaltatore deve provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate. In difetto vi provvederà l'amministrazione comunale, addebitandone l'intero costo all'appaltatore.

ART. 22 - OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Anche al fine di prevenire o ridurre le conseguenze di eventi potenzialmente dannosi, l'appaltatore e i propri operatori dovranno comunicare al Comune tutte quelle circostanze o fatti che possono impedire od ostacolare il normale svolgimento del servizio, di cui dovessero venire a conoscenza in ragione dei propri compiti. Le comunicazioni concernenti potenziali rischi dipendenti da deficienze della struttura devono essere comunicati all'ufficio "Gestione Patrimonio" del Comune.

Gli eventuali danni dovuti a mancata comunicazione tempestiva, per negligenza della ditta affidataria, resteranno a carico di quest'ultima.

ART. 23 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora l'appaltatore, nonostante sia stato diffidato, non si sia determinato ad adempiere, il responsabile del servizio potrà far eseguire ad altra ditta la prestazione dovuta con costi a totale carico della ditta inadempiente. Le somme necessarie all'esecuzione d'ufficio verranno trattenute dal canone dovuto. Qualora ciò non sia possibile, il responsabile provvederà ad incamerare la parte di cauzione necessaria a coprire le spese.

ART. 24 – SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge 135/2012), la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica "... delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 25 - DUVRI

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, è stato elaborato il documento unico di valutazione dei rischi, contenente le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Tale documento verrà allegato al contratto d'appalto. All'aggiudicatario verranno corrisposti **euro 400,00**, al netto dell'IVA, quali oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.

ART. 26 - PENALITÀ

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, la ditta affidataria, oltre ad ovviare alle infrazioni contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di sanzioni pecuniarie, da applicarsi con provvedimento del funzionario competente.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'addebito.

L'appaltatore, nei tre giorni dalla data di notifica dell'addebito, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario preposto.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute alla ditta affidataria e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.

Al verificarsi delle seguenti inadempienze contrattuali il Comune potrà applicare, con la garanzia del contraddittorio, le seguenti penali:

- penale da euro 100,00 a euro 300,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale privo di adeguata competenza professionale o non idoneo e qualificato ad assolvere i compiti inclusi nel presente appalto;
- penale da euro 50,00 a euro 200,00 per mancata tempestività negli interventi richiesti;
- penale da euro 50,00 a euro 150,00 per mancata comunicazione al responsabile del servizio competente, in caso di sostituzione di un operatore;
- penale da euro 100,00 a euro 300,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nella sostituzione degli operatori a qualsiasi titolo assenti;
- penale da euro 300,00 a euro 1000,00 per mancata applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operatori e di tutte le disposizioni in materia previdenziale;

- penale da euro 100,00 a euro 800,00 in caso di mancata osservanza degli impegni presi con la presentazione del progetto tecnico proposto. Le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione contrattuale;
- penale da euro 100,00 a euro 300,00 per ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'amministrazione comunale;
- penale da euro 100,00 a euro 200,00 per mancata esibizione, su richiesta dell'amministrazione, della documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, assicurativa e assistenziale, relativa al personale impiegato nel servizio;
- penale da euro 200,00 a euro 600,00 per mancato rispetto delle norme igieniche e di pulizia;
- penale da euro 100,00 a euro 500,00 per ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta affidataria, qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

1. abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
2. inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
3. ritardo nel pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti, tale da incidere sulla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale;
5. uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato;
6. cessione del contratto o subappalto totale o parziale, senza autorizzazione dell'amministrazione comunale;
7. grave o reiterata violazione del capitolato speciale e/o del progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di gara.

Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione scritta con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale.

La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta l'incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ditta.

L'amministrazione comunale rientrerà nella detenzione del proprio immobile e nella gestione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto, alla ditta affidataria sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente espletato, con deduzione dell'ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione e restando comunque salva ogni ragione ed azione per rivalsa di danni che siano conseguenza di inadempimento degli impegni contrattuali assunti.

ART. 28 - - DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E SUBAPPALTO

Sono vietati sia la cessione del contratto che il subappalto.

ART. 29 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà affidato con la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

La procedura si terrà mediante il sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione di una RDO aperta. Tale sistema consente di gestire le fasi di pubblicazione del bando, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

ART. 30 – VINCOLO OFFERTA TECNICA

Gli impegni assunti dall'impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara ("offerta tecnica"), diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare.

ART. 31 – SOSTITUZIONE DELL’AFFIDATARIO

In caso di fallimento dell'appaltatore e negli altri casi indicati nell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

ART. 32 – PATTO DI INTEGRITÀ

In attuazione dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori economici partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, sottoscrivere digitalmente e allegare nella documentazione amministrativa il patto d'integrità il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Terralba e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

ART. 33 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto; detti obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

Gli obblighi concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.

ART. 34 – OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

In conformità al disposto dell'art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), al momento della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dipendenti dal presente appalto, attraverso l'attivazione e comunicazione all'Amministrazione del proprio conto corrente, postale o bancario, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

ART. 35 – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta presentata dalla ditta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di € 2.319,03, pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto.

La cauzione dovrà essere costituita a scelta del concorrente:

- a. in contanti, con versamento tramite bonifico alla tesoreria del Comune di Terralba alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT48 A083 6285 6200 0000 0015 000 oppure tramite bollettino postale con versamento sul conto n. 16552093 intestato al "Comune di Terralba Servizio Tesoreria.
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- c. da fideiussione di cui al comma 1 del citato decreto rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola:

- di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Per le ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, verranno applicate le riduzioni stabilite nel medesimo comma.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso di tale requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 93 comma 8 D. Lgs. 50/2016).

ART. 36 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione d'importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.

Nell'ipotesi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire verrà aumentata conformemente a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita a scelta del concorrente:

- a. in contanti, con versamento tramite bonifico alla tesoreria del Comune di Terralba alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT48 A083 6285 6200 0000 0015 000 oppure tramite bollettino postale con versamento sul conto n. 16552093 intestato al "Comune di Terralba Servizio Tesoreria.
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- c. da fidejussione di cui al comma 1 del citato decreto rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola:

- di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia:

- a) dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- b) del risarcimento dei danni provocati dalla ditta aggiudicatrice e dal personale da essa impiegato;
- c) dei rimborsi di somme che l'Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta affidataria e del personale da essa impiegato;
- d) in generale, di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi suindicati l'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione fino a concorrenza delle somme necessarie, con obbligo dell'appaltatore di reintegrare l'importo cauzionale originario.

Per lo svincolo della cauzione si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 comma 5.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice.

ART. 37 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il fiduciario dell'ente dovrà all'atto della stipulazione del contratto eleggere, ad ogni effetto, il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Terralba e nominare un responsabile referente per il Comune.

ART. 38 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in ordine all'esecuzione del presente contratto è quello territoriale di Oristano. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 39 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa e in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione, in conformità all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l'imposta di registro, rimangono a carico dell'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto nel luogo e data indicati nella lettera di convocazione. Il costo presunto delle spese contrattuali ammonta approssimativamente a € 1.120,00, salvo le agevolazioni e/o esenzioni previste dalla legge a favore di specifici operatori economici.

ART. 40 - RICORSI

Avverso l'aggiudicazione definitiva potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari 17, 09123 Cagliari, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto (D.lgs. N. 53/2010);

ART. 41 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 196/2003.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Stazione appaltante.

ART. 42 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio al disciplinare di gara, alle norme di legge e ai regolamenti vigenti in materia.